

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

II Presidente

EdN/LEG/cr Roma, 3 agosto 2023

Spett. le Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: P.O. n. 54/2023 - Rapporti tra azione disciplinare e procedimento penale

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 6425 del 20.04.2023), si chiede un'interpretazione dell'art. 20 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale. In particolare, si chiede, nel caso in cui l'azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale. Si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l'art. 20, comma 1, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che "L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare".

Il suddetto art. 20 del Regolamento, al 3° comma, stabilisce inoltre che "Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l'azione penale, il termine di prescrizione dell'azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale".

In merito alla domanda posta nel presente quesito, si rappresenta che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, con due orientamenti differenti, ovvero uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell'arco dei cinque anni, non sia iniziata né l'azione penale né l'azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell'ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020, ed un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Premesso quanto sopra, si ribadisce e si conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l'azione penale, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell'imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, sembrerebbe più cauto evitare di esercitare l'azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell'ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall'iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l'azione disciplinare considerando applicabile l'orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio